

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
modifiche e integrazioni al codice
dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82**

(Atto del Governo n. 307)

Luglio 2016
n. 139



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto del Governo n. 307)». NL139, luglio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Definizioni).....	1
Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione).....	2
Articolo 3 (Diritto all'uso delle tecnologie).....	3
Articolo 4 (Domicilio digitale delle persone fisiche)	5
Articolo 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche).....	7
Articolo 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)	8
Articolo 7 (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti; Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)	8
Articolo 8 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)	9
Articolo 9 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini; Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici)	10
Articolo 10 (Partecipazione democratica elettronica)	11
Articolo 11 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)	11
Articolo 12 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici).....	12
Articolo 13 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali; Agenzia per l'Italia digitale)	13
Articolo 14 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie).....	14
Articolo 15 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)	14
Articolo 16 (Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)	15
Articoli 17-19 (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici; Documento informatico sottoscritto con firma elettronica; Copie informatiche di documenti analogici) ..	16
Articolo 20 (Copie analogiche di documenti informatici).....	16
Articoli 21 e 22 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici; Documenti amministrativi informatici).....	17
Articolo 23 (Firma digitale).....	17
Articolo 24 (Firma autenticata)	18
Articolo 25 (Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori).....	18
Articoli 26 e 27 (Certificati di firma elettronica qualificata; Qualificazione e accreditamento)	18
Articolo 28 (Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori)	19
Articolo 29 (Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata) .	19
Articolo 30 (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori).....	20
Articolo 31 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni).....	21
Articolo 32 (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata)	21

Articoli 33-35 (Cessazione dell'attività; Formazione di documenti informatici; Protocollo informatico).....	21
Articolo 36 (Procedimento e fascicolo informatico).....	22
Articolo 37 (Riproduzione e conservazione dei documenti)	22
Articolo 38 (Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici).....	23
Articolo 39 (Conservatori accreditati)	24
Articolo 40 (Posta elettronica certificata)	24
Articoli 41 e 42 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni)	24
Articolo 43 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)	25
Articoli 44-45 (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni; Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)	25
Articolo 46 (Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze)	26
Articoli 47-50 (Dati territoriali; Base di dati di interesse nazionale; Delocalizzazione dei registri informatici; Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni).....	26
Articolo 51 (Organizzazione e finalità dei servizi di rete).....	27
Articoli 52-56 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione; Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica; Carte d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi; Analisi comparativa delle soluzioni; Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)	27
Articolo 57 (Regole tecniche)	29
Articolo 58 (Sistema pubblico di connettività (SPC))	29
Articolo 59 (Partecipazione al Sistema pubblico di connettività).....	30
Articolo 60 (Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività; Costi del SPC).....	30
Articolo 61 (Sanzioni).....	31
Articolo 62 (Disposizioni di coordinamento)	32
Articolo 63 (Disposizioni transitorie)	33
Articolo 64 (Abrogazioni).....	33

PREMESSA

Lo schema A.G. n. 307 è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse, in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici. La delega ha per l'appunto previsto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Governo debba procedere alla adozione di uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi ivi dettagliatamente indicati alle lettere *a)-r)* della medesima norma di delega.

Articolo 1 **(Definizioni)**

L'articolo, al comma 1, lettere *a)-e)*, integra e modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo alcune voci tra le quali si segnalano: Agid, domicilio digitale, identità digitale - e abrogandone altre (lettera *a)*). Il fine è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910 (*Regolamento eIDAS*), che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 e alle cui definizioni, non riportate nel presente articolo, si rinvia.

Il comma 2 aggiunge poi i commi *1-bis* e *1-ter*, il dispositivo reca la norma di coordinamento con la disciplina comunitaria, prevedendosi che nei casi in cui la legge lo consente, sia ammesso oltre all'utilizzo della posta elettronica certificata, anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito "certificato".

La RT si limita a ribadire che l'articolo modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, introducendone alcune nuove in linea con le evoluzioni tecnologiche e con i più recenti interventi normativi.

Precisa che la disposizione, con l'obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sottolineando che quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, ivi trattandosi di integrazioni e modifiche di rilievo essenzialmente ordinamentale, nulla da osservare. Ad ogni modo, particolarmente in riferimento alle nozioni innovative rispetto al vigente ordinamento vigente del C.A.D., andrebbe confermato che le eventuali attività in capo alle Amministrazioni derivanti dalla

ridefinizione dell'ambito applicativo del codice¹, possano essere svolte, avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già per loro previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2 **(Finalità e ambito di applicazione)**

L'articolo alla lettera *a*) integra il comma 1, prevedendo che le Amministrazioni pubbliche siano tenute a rendere la disponibilità delle informazioni con modalità digitale, con cura di prevedere le modalità più appropriate al soddisfacimento degli interessi degli utenti.

La lettera *b*), ridefinisce l'ambito di applicazione del CAD estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La lettera *c*), sostituendo i commi 5 e 6 dell'articolo 2 del C.A.D., prevede che le disposizioni del CAD si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; non si applicano, invece, limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

La RT afferma che definendo l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, la norma non produce effetti dal punto di vista finanziario, sottolineando che quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, pur considerando la certificata neutralità finanziaria del dispositivo da parte della RT, si segnalano alcune modifiche alla norma vigente che sembrerebbero invero determinare effetti modificativi sostanziali su ambito di applicazione e contenuto delle norme del CAD.

In particolare, va innanzitutto segnalata l'integrazione prevista al comma 1, lettera *a*), laddove si integra l'articolo 2, comma 1 del C.A.D. nel testo vigente, ivi prevedendosi, che i soggetti istituzionali coinvolti che sono già tenuti ad organizzarsi e ad agire nell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, debbano però farlo d'ora innanzi comunque con l'obiettivo di "adeguarsi al soddisfacimento dell'utenza". A tale proposito, posto che l'integrazione in parola interessa sia le amministrazioni statali che quelle decentrate, andrebbe perciò

¹ In particolare, si segnala che il Consiglio di Stato, nel parere definitivo formulato sullo schema di decreto, ha rilevato che il tenore letterale delle modifiche all'articolo 1 limiterebbe "l'ambito soggettivo di utilizzo del domicilio digitale alle sole "persone fisiche e giuridiche" precludendo, in tal modo, la possibilità di utilizzare detto servizio ai soggetti non esplicitamente richiamati come, ad esempio, le associazioni non riconosciute". Ivi richiamando il generale principio di cui al novellato art. 3 del CAD, ai sensi del quale "chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2...". Cfr. CONSIGLIO DI STATO, *Adunanza della Commissione Speciale dell'11 maggio 2016*, n.a. 00430/2016, pagina 11.

confermato a tal fine che alcun onere aggiuntivo derivi da tale vincolo, atteso che le medesime amministrazioni potranno a tal fine continuare ad avvalersi delle sole risorse umane e strumentali per loro già previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In termini analoghi, conferme in merito alla "neutralità" della norma, andrebbero richieste anche relativamente alla lettera *b*), laddove si provvede alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2, del C.A.D. nel testo vigente, ivi prevedendosi che l'applicabilità delle norme in esame, venga estesa anche alla società comunque a "controllo" pubblico, ivi modificandosi la norma vigente che fa invece riferimento a società aventi integrale o "prevalente" capitale pubblico.

Posto che al comma 1, lettera *c*), si prevede che le medesime disposizioni, trovino d'ora innanzi applicazione anche al processo civile e penale, solo in quanto compatibili con le norme *ad hoc* previste dal vigente ordinamento sul processo telematico, andrebbe confermato che l'estensione dell'ambito di applicabilità delle norme del C.A.D. anche agli ambiti processuali e giurisdizionali ivi espressamente citati², sia esperibile mediante l'impiego delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate, e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a tale fine precisando le implicazioni delle nuove norme sulle comunicazioni digitali in ambito processuale e giudiziario.

Nel complesso, andrebbe poi valutato l'inserimento di una specifica "clausola" di neutralità nel testo della norma - non potendosi ritenere sufficiente, in tal senso, la mera certificazione sinteticamente riportata dalla RT.

Articolo 3 **(Diritto all'uso delle tecnologie)**

Il dispositivo riformula l'articolo 3 del CAD, rafforzando la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, alla lettera *a*) che riformula il comma 1, riconosce, da un lato, il diritto all'uso delle tecnologie a "chiunque", ovvero - rispetto alla disposizione vigente - anche a soggetti di diritto diversi da cittadini e imprese e, dall'altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l'esercizio del suddetto diritto, al soddisfacimento degli interessi degli utenti e al raggiungimento degli scopi e delle finalità di ogni procedimento e, inoltre, in quello di consentire a tutti gli interessati di verificare - anche da "remoto" e attraverso le medesime tecnologie - i tempi di risposta previsti ed effettivi per ogni specifico procedimento amministrativo, e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento.

Alla lettera *b*) che aggiunge i commi *1-quater-1-sexies* al testo vigente, viene, poi, riordinata e razionalizzata la vigente disciplina in materia di "identità" digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) al rango di diritto di cittadinanza digitale. Viene, a tal fine, riconosciuto perciò a tutti gli iscritti all'Anagrafe

² Nel Parere formulato in via definitiva, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che si sarebbe potuto che si potrebbe far luogo anche "a un'integrazione della succitata disposizione, prevedendo un esplicito richiamo ai processi amministrativi, contabili e tributari". Cfr. CONSIGLIO DI STATO, *Adunanza della Commissione Speciale del 11 maggio 2016*, doc. cit. pagina 12.

nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale (alle condizioni di cui all'articolo 3-*bis* del C.A.D., come modificato dal presente decreto).

La RT afferma che, perseguendo obiettivi di trasparenza, semplificazione e accelerazione dei procedimenti, l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso mezzi telematici, ai procedimenti amministrativi non richiede l'implementazione di soluzioni che non siano già in uso presso le amministrazioni (protocollo informatico e gestione documentale) ed è già previsto dalla normativa vigente: il D.P.R. 445/2000 -Testo unico sulla documentazione amministrativa (TUDA) - che all'art. 59 disciplina l'accesso esterno ai documenti amministrativi (contemplando strumenti che consentano il reperimento, la visualizzazione e la stampa per via telematica). Peraltro lo stesso TUDA, all'art.52, comma 1, lettera *e*) indica che "il sistema di protocollo informatico deve consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati" (si tratta di disposizioni previste nel previgente D.P.R. 428/1998 "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle Amministrazioni pubbliche"). L'esercizio di tale diritto è richiamato nella novella del CAD al solo scopo di consentire una lettura chiara e inequivoca dei diritti di cittadinanza digitale, ma non introduce - di fatto - un nuovo diritto per esercitare il quale le amministrazioni debbano porre in essere azioni non già previste dalla normativa vigente. Conseguentemente, si tratta di disposizioni già esistenti nell'ordinamento da molti anni, alle quali deve ritenersi che le amministrazioni si siano già adeguate.

Al riguardo, pur convenendo, almeno ad un primo esame, sulla sostanziale neutralità delle nuove norme indicate dalla RT, appare non di meno necessario un supplemento di chiarificazioni in merito agli effetti d'impatto che potrebbero comunque conseguire dalla loro applicazione sul funzionamento amministrazioni coinvolte ed i riflessi che ne deriverebbero sul loro fabbisogno finanziario. Ciò detto, nonostante la stessa RT precisi espressamente che le modifiche hanno effetti d'oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica.

In particolare, in merito alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 del C.A.D., riportata al comma 1, lettera *a*), va sottolineato che l'ambito applicativo e contenutistico del dispositivo che ivi si sostituisce appare sostanzialmente rinnovato, ivi stabilendosi che d'ora innanzi, a "chiunque" (e non solo a cittadini ed imprese come previsto dalla norma vigente) debba esser assicurato il diritto di interloquire con le amministrazioni con modalità telematica, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo (fattispecie quest'ultima non espressamente prevista dalla norma vigente).

Ciò detto, atteso che, alla ridefinizione in senso estensivo del diritto, dovrebbe corrispondere, a rigore, anche l'obbligo da parte delle amministrazioni di provvedere al

necessario adeguamento dei supporti tecnologici nell'ambito della propria dotazione informatica.

Va segnalata anche l'integrazione disposta alla lettera *b*) del comma 1, laddove si stabilisce che ai cittadini e alle imprese è d'ora innanzi riconosciuto il diritto all'assegnazione di una identità digitale (secondo le condizioni previste dall'articolo 64 del C.A.D.) e che a tutti gli iscritti all'Anagrafe debba essere riconosciuto il diritto di essere così identificati nonché di ricevere comunicazioni da parte delle PA al domicilio "digitale" individuato ai sensi dell'articolo 3-*bis*. Si rammenta, in proposito, che all'Anagrafe sono iscritti anche tutti gli stranieri residenti e non solo i cittadini italiani. Pertanto, andrebbero sin d'ora chiariti i riflessi, in termini di eventuali fabbisogni finanziari aggiuntivi per le Amministrazioni che siano interessate al diritto per l'utente riconosciuto di interloquire con la PA con modalità telematica.

Articolo 4 ***(Domicilio digitale delle persone fisiche)***

Il dispositivo modifica l'articolo 3-*bis* del CAD sul domicilio digitale.

L'articolo 3-*bis*, come modificato dal dispositivo in esame alla lettere *a)-d)* nei commi 1-3, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Alla lettera *e)*, viene poi stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno che individuerà altresì le modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

Alla lettera *h)*, viene prevista, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.

Le lettere *f)* e *g)* contengono modifiche ordinamentali.

La RT riferisce che l'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, prevede che gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente possono chiedere l'inserimento nell'Anagrafe medesima di un domicilio digitale che, se richiesto, costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni e con le società a controllo pubblico inserite nel conto economico dell'Istat.

L'articolo, pertanto, attuando il principio ed. *digital first*, determinerà un evidente recupero in termini di efficienza dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni anche sotto il profilo della tempestività con un contestuale risparmio dei costi sostenuti dalle stesse soprattutto in considerazione della transizione progressiva dalle comunicazioni cartacee a quelle elettroniche.

L'architettura sottesa al domicilio digitale non contempla costi aggiuntivi: non si tratta infatti di dotare di PEC 1 cittadini che non ne possiedono una, bensì di utilizzare

- per i soggetti che lo chiederanno - l'indirizzo PEC degli utenti che ne sono già in possesso o un'altra forma di domicilio digitale.

Per gli utenti già dotati di PEC i costi di gestione del domicilio digitale registrato presso ANPR sono già coperti e non gravano sulle PA. Sotto tale profilo pertanto la norma non comporta oneri e determina risparmi certi, anche se non quantificabili, corrispondenti ai costi di invio delle comunicazioni ai destinatari dotati di PEC,

Per i cittadini che non possiedano un indirizzo di PEC, sono previste soluzioni alternative, sempre digitali, una delle quali è descrivibile come una casella postale virtuale accessibile ai cittadini dotati di identità digitale e utilizzabile da parte delle amministrazioni per trasmettere in forma digitale ogni comunicazione. Tale soluzione è già finanziata nell'ambito delle azioni previste dalla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e non comporta pertanto oneri per le amministrazioni.

Il domicilio digitale, così come proposto, non rappresenta quindi un costo aggiuntivo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali - il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno - sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, *toner*, buste, etc) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc).

Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Al riguardo, pur considerando che l'innovazione appare chiaramente volta, senz'altro *medio tempore*, a produrre sensibili effetti di risparmio nelle spese ordinarie di funzionamento delle PA ³ - per effetto dell'efficientamento e tempestività che sono senz'altro di per sé associabili ai sistemi di comunicazione digitale, nonché dal superamento della comunicazione cartacea - va considerato che la valutazione complessiva dell'impatto finanziario del dispositivo, dovrebbe, a rigore, contemplare anche la rappresentazione degli eventuali costi iniziali dovrebbero essere posti a carico delle PA, relativamente alla prevista attribuzione dell'identità e del domicilio digitale, a tutti i soggetti previsti iscritti alla Anagrafe ai sensi delle lettere *e*) e *h*).

Ciò detto, atteso anche ai sensi del vigente comma 4 dell'articolo 3-*bis* del C.A.D., le innovative modalità di comunicazione digitale dovranno costituire, sin da subito, mezzo esclusivo di contatto per le amministrazioni con i cittadini e residenti.

La RT fa riferimento, per quanto riguarda il riconoscimento di un domicilio digitale, a finanziamenti previsti nell'ambito delle azioni previste dalla strategia per la crescita digitale 2014-2020 di cui però non fornisce dati specifici.

³ A tale proposito, si segnala che la legge di stabilità per il 2016 prevede all'articolo 1, commi 512-517, un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, mediante l'attuazione del Piano triennale predisposto dalla Agid, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.

Poiché inoltre tale onere si configurerebbe solo per i residenti non dotati autonomamente di un indirizzo di posta elettronica certificata, andrebbe fornita una stima della platea interessata.

Infine si segnala, sul punto, che la clausola di neutralità già prevista al comma 5 del vigente testo dell'articolo 3-*bis* del C.A.D. non può che riferirsi al medesimo e non anche alle novelle proposte con il provvedimento in esame, ragion per cui andrebbe valutato l'inserimento di una analoga clausola a completamento anche del dispositivo in esame.

Articolo 5 ***(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)***

Il dispositivo riformula 5 del C.A.D. prevedendo alla lettera *a*) il rinnovato testo del comma 1, in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico siano tenute ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico.

La lettera *b*), il nuovo testo del comma 2 stabilisce che l'Agid metterà a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

La lettera *c*), introducendo il comma 2-*bis* prevede che con il provvedimento di cui all'articolo 71 del CAD, sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento.

Le lettere *d*) ed *e*) recano modifiche di coordinamento al testo vigente.

La RT riferisce che la disposizione introduce, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di accettare pagamenti attraverso i servizi elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. La riduzione dell'utilizzo del denaro contante comporta vantaggi in termini di trasparenza del rapporto col cittadino, velocità dei servizi, nonché riduzione di contenziosi sui pagamenti e certezza della riscossione.

La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati è già stata realizzata da AgID e ad essa dal dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderirvi. La piattaforma sarà estesa da AgID per gestire i micro pagamenti per cui tutte le amministrazioni, già obbligate ad utilizzare la piattaforma, potranno usufruire dei nuovi servizi di pagamenti gratuitamente.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche perché i costi di gestione rientrano comunque tra quelli previsti per le infrastrutture del sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'articolo 58.

Al riguardo, per quanto riguarda la prevista piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra i prestatori di servizi di pagamento abilitati e le PA, si prende atto che essa è già stata realizzata da AgID, e che i costi di gestione rientrano comunque tra quelli già previsti per le infrastrutture del sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'articolo 58.

Sul punto, occorre comunque sottolineare che a rigore la clausola già prevista al comma 5 del vigente testo dell'articolo 5 del C.A.D., non può essere riferibile anche alle novelle proposte con il provvedimento in esame, conseguendone che andrebbe previsto l'inserimento di una specifica clausola di "neutralità" con riferimento alla norma in esame, di cui la RT dovrebbe illustrare dettagliatamente gli elementi idonei a confermare la sostenibilità.

Articolo 6

(Utilizzo della posta elettronica certificata)

Il dispositivo modifica l'articolo 6 del CAD, prevedendo un rinvio all'articolo 3-*bis* dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche, in modo da evitarne la sovrapposizione.

La RT certifica che la disposizione, di semplice coordinamento, non produce impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti; Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)

Il dispositivo reca modifica ed integrazioni all'articolo 6-*bis* del C.A.D., aggiungendo, tramite le lettere *a)* e *b)* del comma 1, il comma 2-*bis* al citato articolo, in cui si prevede che l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti acquisisca dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità "digitale". L'Indice nazionale costituisce d'ora innanzi mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Il comma 2, al fine di assicurare la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, aggiunge poi l'articolo 6-*ter* che istituisce il pubblico elenco denominato "indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi"(comma 1), la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agid (comma 2). In tale elenco saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (comma 3).

La RT ribadisce che l'articolo introduce l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le comunicazioni e per l'invio di documenti tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La struttura è già realizzata e operativa da alcuni anni e la relativa gestione dell'indice è affidata all'AgID che utilizza, a tal fine, elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

Ne trae la conclusione che l'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle sole risorse previste a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)***

Il dispositivo, al fine di dare effettività ai principi di cittadinanza digitale, riformula l'articolo 7 del CAD, ivi stabilendo che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica, nel rispetto degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD) e aggiornati dall'Agid (commi 1 e 2).

Si prevede altresì che gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi on-line con standard inferiori a quelli previsti dalla legge, all'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ovvero alla cosiddetta "*class action*" (comma 3).

In ogni caso, per i servizi in rete, ogni amministrazione dovrà consentire agli utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso e dovrà pubblicare, sul proprio sito, i dati risultanti (comma 4).

La RT riferisce che la disposizione riveste natura ordinamentale, relativa alla qualità dei servizi resi disponibili telematicamente dalle pubbliche amministrazioni, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, considerato che la *class action* prevista dal D.lgs. 198/2009 è sottoposta al limite delle risorse disponibili⁴.

⁴ La *class action* pubblica ha un doppio limite che opera sia "a monte" che "a valle" del giudizio: il limite delle risorse disponibili della pubblica amministrazione. Il riferimento al limite "a monte" è previsto dall'art. 1, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 198/2009, laddove stabilisce che nel "giudizio di sussistenza della lesione" degli interessi dei ricorrenti il giudice deve tener conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimato. L'altro limite, "a valle", è indicato dall'art. 4, c. 1, che disciplina il contenuto della sentenza di accoglimento: è previsto che l'ordine del giudice di porre rimedio alla violazione, all'omissione o all'inadempimento non può eccedere i «limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria», aggiungendo che, in ogni caso, dall'esecuzione della sentenza non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Articolo 9

(Alfabetizzazione informatica dei cittadini; Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici)

Il dispositivo integra, al comma 1, l'articolo 8, comma 1, del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini.

Introduce poi nel Codice un nuovo articolo 8-*bis*, ponendo a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibile la connettività ad Internet agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico. Viene, inoltre, prevista anche la possibilità per gli utenti di usufruire della banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.

La RT afferma che le integrazioni non producono effetti di finanza pubblica in quanto le singole amministrazioni – a invarianza di spesa – rendono disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici, idonee risorse di connettività a *Internet* in modalità *wi-fi*. La misura in termini infrastrutturali trova già copertura finanziaria in bilancio (statale o regionale).

Il Piano banda ultralarga trova copertura a valere su tre tipologie di fondi di origine comunitaria, nazionale e regionale: Fers (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), Fears (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Fsc (Fondo Sviluppo e coesione), congiuntamente a investimenti privati:

- l'impegno degli operatori privati, concentrato nelle prime 482 città italiane, è stimato in circa 2 miliardi di euro;
- il Piano Strategico Banda Ultralarga, operativo dal 2013, ha già previsto l'utilizzo di 419 milioni di euro per collegare 777 Comuni;
- i POR FESR e FEASR distribuiranno 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale);
- il PON Competitività 2014-2020 dedica alle infrastrutture a banda ultra larga 230 milioni di euro.

Inoltre, la porzione di banda non utilizzata dagli uffici e messa a disposizione degli utenti attraverso il sistema di autenticazione SPID non ha un costo "aggiuntivo" in quanto, come previsto dall'articolo 14, comma 5 del dPCM 24 ottobre 2014, le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Al riguardo, premesso che la RT precisa che l'infrastrutturazione degli uffici pubblici con postazioni che assicurano l'accesso a *internet* con modalità *wi-fi*, sono già corredate di idonea copertura finanziaria a valere di risorse già previste negli stanziamenti a legislazione vigente - e, dunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - andrebbero in ogni caso fornite più puntuali indicazioni in merito alle citate risorse con riferimento ai programmi e capitoli di bilancio, attraverso cui le amministrazioni già ad oggi possono provvedere ai citati oneri.

Per quanto riguarda il comma 2, la RT fa riferimento ad una gamma mista di risorse, nazionali e comunitarie, che sarebbero già previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare la libera accessibilità a *internet* mediante banda "ultralarga", anche per effetto di piani di investimento previsti da operatori privati, per cui andrebbero richieste precisazioni in merito agli estremi degli assi di intervento specificamente previsti in relazione ai singoli strumenti finanziari, nonché rassicurazioni in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse ivi complessivamente previste rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'adeguamento al sistema di connessione Banda Larga per l'intero territorio nazionale e per l'intero novero delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

In merito poi ai fabbisogni conseguenti al sistema di autenticazione SPID, che stando alla RT non comporterebbero ulteriori oneri, atteso che le amministrazioni già ad oggi usufruiscono a titolo "gratuito" delle verifiche rese disponibili dai gestori digitali, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Partecipazione democratica elettronica)

Il dispositivo modifica l'articolo 9 del CAD, stabilendo che le amministrazioni e le società a controllo pubblico favoriscono ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

La RT segnala che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non producono effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo nulla da osservare.

Articolo 11

(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

Il dispositivo, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 12, comma 1, del CAD prevedendo, alla lettera *a*), che le amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Inoltre, alla lettera *b*), la modifica disposta al comma dell'articolo richiamato, prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio. La lettera *c*) reca le abrogazioni conseguenti alle norme indicate al comma 1.

Il comma 2 precisa che le norme di cui al comma 1, lettera *b*), si applichino con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

La RT riferisce che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. L'attuale formulazione non è nuova nella sostanza, essendo presente in norme previgenti. L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è infatti principio base della informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Prova ne sia che il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante "Nonne in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" prevede (art. 1, comma 3) che tra i criteri relativi allo sviluppo dei sistemi informativi rientrino l'integrazione e interconnessione dei sistemi medesimi". E il comma 4 del medesimo articolo ribadisce l'ambito di applicazione: "Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7."

Conclude affermando che l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è un principio ormai consolidato e la novella non fa che ribadire principi e norme già esistenti. Per i nuovi sistemi, realizzati successivamente all'entrata in vigore della disposizione e nell'ambito delle risorse disponibili, sarà assicurata l'interoperabilità.

Al riguardo, pur considerando che le attività in questione e l'approntamento dei conseguenti dispositivi tecnici rientrano nel piano di implementazione dei necessari sistemi informatici della PA già previsto dalla legge n. 39/1993, andrebbe confermato che le dotazioni finanziarie iscritte nei bilanci delle medesime, ai sensi della legislazione vigente, presentino i margini di adeguatezza necessari a fronteggiarne gli ipotizzabili fabbisogni "aggiuntivi" a fronte di quelli necessari all'ordinario funzionamento e manutenzione dei sistemi informatici delle PA.

Ciò detto, in particolare, con riferimento alle amministrazioni decentrate, alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità.

Articolo 12 ***(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)***

Il dispositivo integra l'articolo 13 del C.A.D. prevedendo l'inserimento del comma 1-*bis* in cui si prevede che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano anche volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.

La RT afferma che la disposizione, prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali; Agenzia per l'Italia digitale)

Al comma 1, lettere *a)-c)*, il dispositivo modifica l'articolo 14 del C.A.D., prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, l'Agid assicuri il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo, altresì, l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

Il comma 2 aggiunge l'articolo 14-*bis*, in cui viene affidata all'Agid la promozione dell'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese. Essa inoltre collabora con le istituzioni dell'Unione europea svolgendo i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

Col medesimo articolo, alle lettere *a)-i)*, vengono, inoltre, affidate sempre all'Agid le funzioni di:

- emanazione di regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD;
- programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale e verifica dei risultati;
- predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione; promozione della cultura digitale e della ricerca;
- rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica;
- vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi di quanto disposto dal Regolamento eIDAS;
- ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto, sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.

La RT riferisce che la norma razionalizza le funzioni esercitate dall'AgID anche in coerenza con la normativa europea, in particolare con il regolamento UE n. 910 del 2014 (*electronic identification and trust services-eIDAS*). Tra i compiti dell'Agenzia viene previsto il coordinamento informatico nell'ambito dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali con l'adozione di infrastrutture e *standard* che migliorino i servizi erogati.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di interesse, posto che la norma prevede il conferimento di nuovi compiti all'Agid⁵, non fornendo però la RT alcun elemento in ordine all'adeguatezza delle risorse già previste per la medesima agenzia ai sensi della legislazione vigente, andrebbe chiarito se ai nuovi compiti il citato organismo potrà

⁵ In merito alla istituzione della Agenzia per l'Italia digitale ed alla sua configurazione organizzativa si rinvia agli articoli 19-22 del decreto-legge n. 83/2012. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 138, pagina 50 e seguenti.

farvi fronte con le sole risorse umane e strumentali già nella sua dotazione. In caso contrario, appare evidente che si dovrà procedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla individuazione delle risorse aggiuntive attraverso cui il medesimo potrà farvi fronte.

Articolo 14

(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie)

Il dispositivo modifica l'articolo 16 del CAD onde espungere da esso l'emanazione delle norme tecniche per l'attuazione del codice.

La RT si limita alla affermazione per cui la norma non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)

Il dispositivo, alle lettere *a)-d)* riformula l'articolo 17, comma 1, del Codice, prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Con le lettere *c)-d)*, si modifica il comma 1-*ter* e si aggiungono i commi 1-*quater* 1-*quinquies*, ivi prevedendosi che siano affidati al responsabile dell'ufficio citato - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all'organo di vertice politico - le funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Poi, il comma 1-*quinquies*, per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza, Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

La RT afferma che la disposizione, per garantire l'attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni affidino a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale. Al responsabile di tale ufficio viene, inoltre, affidata la funzione di difensore civico digitale. Non ci sono impatti di natura finanziaria in quanto la previsione normativa si attua esclusivamente attraverso processi di riorganizzazione nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che mentre la vigente formulazione dell'articolo 17, comma 1, del C.A.D. prevede per le sole amministrazioni centrali che l'attuazione delle linee strategiche in materia di digitalizzazione della PA avvenga sotto l'egida di un unico ufficio dirigenziale di carattere generale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, il nuovo testo estende, invece, tale prescrizione organizzativa a tutte le amministrazioni pubbliche.

Ora, pur considerando che trattasi di riformulazione apparentemente priva di impatti di natura finanziaria, in quanto la previsione normativa si attua esclusivamente attraverso processi di riorganizzazione nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente, andrebbe confermata la sostenibilità della portata applicativa del dispositivo per tutti i comparti della PA, ivi compresi gli enti locali minori che non prevedono la presenza di una figura dirigenziale di livello "generale".

Sul punto, si rammenta quanto stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità, laddove si prevede che ogni qualvolta nuove norme di legge determinino nuovi o maggior oneri a carico delle amministrazioni territoriali, le stesse debbano prevedere le nuove o maggiori risorse a valere dei loro bilanci attraverso cui le stesse possano farvi fronte.

Articolo 16 ***(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)***

Il dispositivo, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 18 del CAD in materia di conferenza permanente per l'innovazione tecnologica cui è affidato il compito di supportare il Presidente del Consiglio nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La novella specifica che la Conferenza sia istituita "presso la Presidenza del Consiglio" e sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio (la composizione è previsto sia di quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione più il direttore generale di Agid). La Conferenza è previsto operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici (oltre che dei portatori di interessi, come già prevedeva, pur con diversa dicitura, la precedente versione).

La RT afferma che la disposizione è finalizzata alla razionalizzazione e alla semplificazione delle strutture deputate alla *governance* in materia di digitalizzazione, con la riduzione di quelle attualmente previste a tal fine. La disposizione mantiene operativa un'unica struttura, la già esistente Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di elaborare indirizzi e fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e digitalizzazione. Sono infatti soppresse tre strutture attualmente previste: la cabina di regia per l'agenda digitale, il Tavolo permanente per l'innovazione e la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

Al riguardo, pur considerando l'impatto finanziariamente "virtuoso" del dispositivo in esame, atteso che è chiaramente volto alla semplificazione e razionalizzazione

dell'articolata gamma di organi e strutture che sono ad oggi deputati all'attuazione delle politiche della digitalizzazione e che vengono a tal fine soppresse, andrebbe non di meno fornito un quadro di sintesi degli effetti attesi in relazione alla nuova composizione della conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e relativamente agli oneri previsti per il suo funzionamento.

Articoli 17-19

(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici; Documento informatico sottoscritto con firma elettronica; Copie informatiche di documenti analogici)

L'articolo 17 riformula parzialmente l'articolo 20 del CAD, in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. Viene soppresso il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto. Viene, inoltre, sostituito il comma 1-*bis* prevedendo che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio siano liberamente valutabili in giudizio, "in relazione" (anziché "tenuto conto") alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

L'articolo 18 modifica l'articolo 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

In breve, verrebbe superata la vigente disciplina (posta appunto dal comma 1 di questo articolo del CAD, del quale lo schema prevede l'abrogazione) che demanda al giudice la valutazione dell'efficacia probatoria.

L'articolo 19 modifica l'articolo 22 del C.A.D. in materia di copie informatiche di documenti analogici, salvo espresso disconoscimento. La novella ora dispone che il disconoscimento non sia effettuabile se la copia per immagine sia prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

La RT riferisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 20

(Copie analogiche di documenti informatici)

Il dispositivo aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-*ter*, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. La novella è una ricollocazione entro questo articolo di altra disposizione del Codice con lievi modifiche.

La RT afferma che l'articolo introduce il contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa. La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articoli 21 e 22

(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici; Documenti amministrativi informatici)

L'articolo 21 modifica l'articolo 23-*bis* del CAD prevedendo, come già per le copie informatiche di documenti analogici, la non effettuabilità ai fini probatori, del disconoscimento di copia ed estratti informatici.

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-*ter* del CAD. Sul piano sostanziale, rileva l'abrogazione del comma 2 di tale articolo. Secondo quel comma (ora abrogato, secondo lo schema) i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile, circa l'effetto di piena prova della scrittura privata.

La RT ribadisce che le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica, ribadendo che quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Firma digitale)

Il dispositivo, alla b) modifica l'articolo 24 del CAD introducendo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell'articolo 21. Esso prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.

La RT riferisce che la disposizione, finalizzata a garantire il pieno coordinamento tra le norme nazionali e quelle europee, (Regolamento eIDAS), non comporta effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 24 ***(Firma autenticata)***

Il dispositivo modifica alle lettere *a)* e *b)*, l'articolo 25 del CAD coordinandone sistematicamente il testo.

La RT afferma che l'articolo non comporta effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25 ***(Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori)***

Il dispositivo modifica alle lettere *a)-d)*, l'articolo 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori di cui all'articolo 44-*bis*. Si prevede che tali soggetti debbano conformarsi alle previsioni dell'articolo 24 del Regolamento eIDAS. Essi, inoltre, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

La RT ribadisce che la disposizione, di coordinamento con la normativa europea, non produce impatti sulla finanza pubblica, ribadendo che quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 26 e 27 ***(Certificati di firma elettronica qualificata; Qualificazione e accreditamento)***

L'articolo 26, alle lettere *a)-c)*, modifica l'articolo 28 del CAD. In particolare, viene abrogato il comma 1 nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati (ora rinominati dal successivo comma 3 "certificati di firma elettronica qualificata") dovevano contenere, dovendosi ora fare riferimento a quelle indicate dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I). Viene, inoltre, sostituito il comma 2, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata sia inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo.

L'articolo 27, alle lettere *a)-g)*, modifica l'articolo 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale, nonché i conservatori presentano all'Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (attualmente ACCREDIA).

La RT afferma che gli articoli non producono effetti sulla finanza pubblica. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'Agid.

Al riguardo, nel presupposto che l'attuazione delle norme in esame possa avvenire a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente⁶, non ci sono osservazioni.

Articolo 28

(Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori)

Il dispositivo, alle lettere *a)-c)*, modifica l'articolo 30 del CAD, estendendone la rubrica alla disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori (lettera *a)*). Inoltre, nel nuovo comma 1 dell'articolo viene previsto a carico degli stessi soggetti l'obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (lettera *b)*). La lettera *c)* abroga infine il comma 2

La RT afferma che l'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina le responsabilità dei prestatori qualificati di servizi fiduciari. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 29

(Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)

Il dispositivo, alle lettere *a)-f)*, modifica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni prevedendo:

- alla lettera *a)* la modifica della rubrica con la seguente: "Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata";
- alla lettera *b)* che al comma 1, laddove sono indicati i compiti del titolare del certificato di firma, dopo le parole: " custodia del dispositivo di firma", sono inserite le seguenti: "o degli strumenti di autenticazione Informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,";
- alla lettera *c)* la parola: "certificatore" ovunque ricorra è sostituita dalle seguenti: "prestatore di servizi di firma elettronica qualificata";
- alla lettera *d)*, al comma 3, alinea, la parola; "inoltre" è sostituita dalla seguente: "comunque";
- alla lettera *e)*, comma 3, laddove sono previsti i compiti del certificatore, alla lettera *g)*, dopo le parole; "compromissione del dispositivo di firma", sono inserite le seguenti: "o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,";
- alla lettera *f)*, al comma 5, laddove sono previste le attività del certificatore in materia di raccolta dei dati personali, le parole: "raccolge i dati personali solo direttamente dalla persona

⁶ A tale proposito, si segnala che il bilancio dello Stato per il triennio 2016/2018 prevede al capitolo 1707 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 2,6 milioni a titolo di spese di funzionamento in favore della Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), essendo finalizzati i capitoli 1716 (Spese obbligatorie) e 1708 (fascicolo sanitario elettronico) a specifiche finalità di spesa. Dalla ricognizione dei dati del bilancio preventivo pluriennale 2016/2018 dell'agenzia il valore della produzione della medesima, si attese sui 45-50 milioni di euro annui

cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso," sono sostituite dalle seguenti: "raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,".

La RT riferisce che l'articolo non produce effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 30

(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori)

Il dispositivo, alle lettere a)-f) modifica ed integra l'articolo 32-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori";
- alla lettera b), il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Agid può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00. Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal Direttore generale dell'Agid, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
- alla lettera c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.";
- alla lettera d) al comma 2, laddove sono previsti i casi di diffida da parte di Agid verso il certificatore o gestore di posta elettronica certificata della PA e le parole: "nel sistema" sono sostituite dalle seguenti: "nei sistemi di posta elettronica certificata" e le parole: "il certificatore qualificato o" sono soppresse;
- alle lettere e) ed f) sono apportate modifiche di coordinamento.

La RT ribadisce che l'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina il regime sanzionatorio da applicare ai prestatori qualificati di servizi fiduciari. Alle attività si provvede a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in favore dell'AGID.

Al riguardo, ivi trattandosi di profilo concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 31 ***(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni)***

Il dispositivo modifica l'articolo 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

La RT afferma che l'articolo reca norme di coordinamento normativo e sistematico che, come tali, non comportano effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 32 ***(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata)***

Il dispositivo, alle lettere *a)-d)* apporta modifiche all'articolo 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

Alla lettera *b)*, viene aggiunto un ulteriore comma, *1-bis*, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

Alla lettera *c)*, al comma 5 vengono apportate modifiche di natura sistematica.

Alla lettera *d)*, viene sostituito il comma 6 che prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid.

La RT afferma che l'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, non comporta effetti di finanza pubblica.

Al riguardo, con specifico riferimento alla lettera *d)*, andrebbe valutato l'inserimento in norma di una specifica clausola di invarianza d'oneri, di cui andrebbero richiesti gli elementi dimostrativi circa l'effettiva sostenibilità con apposita RT.

Articoli 33-35 ***(Cessazione dell'attività; Formazione di documenti informatici; Protocollo informatico)***

L'articolo 33 modifica l'articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Nello specifico, in conformità al Regolamento eIDAS, viene sostituita la figura del "certificatore qualificato" con quella del "prestatore di servizi fiduciari qualificato".

L'articolo 34 modifica l'articolo 40 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71. Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere

redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall'introduzione di tale disposizione (2006), ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

La RT riferisce che le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36 ***(Procedimento e fascicolo informatico)***

Il dispositivo, alle lettere *a)-c)*, modifica l'articolo 41 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

La RT riferisce che l'articolo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'interoperabilità tra i sistemi informativi è norma vigente, la gestione dei procedimenti è attuata con strumenti informatici e l'accesso delle altre amministrazioni ai procedimenti è normato dal TUDA (art. 60).

Si tratta di norma che, per i nuovi sistemi informativi e nell'ambito delle risorse disponibili, riduce i costi e i tempi dell'attività amministrativa

Al riguardo, con specifico riferimento al previsto obbligo di fornire gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa ricadente sulle PA, alla luce delle valutazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 37 ***(Riproduzione e conservazione dei documenti)***

Il dispositivo aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 43 del C.A.D. eliminando l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

La RT segnala che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 38

(Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici)

Il dispositivo, alle lettere *a)-d)*, modifica ed integra l'articolo 44 del CAD recante norme in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, a partire dalla rubrica (lettera *a)*). A tal riguardo, alla lettera *b)*, si prevede poi che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

La lettera *c)*, laddove è inserito il comma *1-bis*, si prevede che tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

La lettera *d)* reca modifiche di coordinamento.

La RT riferisce che il testo riformulato dell'articolo 44 del C.A.D., prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti debba assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

La disposizione si applica ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che la figura del "responsabile" di cui alla lettera *c)* è già prevista dal testo vigente del comma *1-bis* dell'articolo 44 del C.A.D., andrebbe in ogni caso confermato che le altre integrazioni e modifiche intervenute alla già vigente disciplina inerente la cura della registrazione, dell'archiviazione e della disciplina dei termini di conservazione della documentazione informatica, non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 39 ***(Conservatori accreditati)***

Il dispositivo modifica l'articolo 44-*bis* del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accREDITAMENTO presso l'Agid secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. Si continua ad utilizzare la dizione "conservatori accreditati" in quanto non prevista nel Regolamento eIDAS.

La RT afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 40 ***(Posta elettronica certificata)***

Il dispositivo, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 48 del CAD, specificando che altre soluzioni tecnologiche utilizzabili siano individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

La RT afferma che la disposizione, recando norme di coordinamento normativo e sistematico, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 41 e 42 ***(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni)***

L'articolo 41 aggiunge all'articolo 50 del C.A.D. il comma 3-*bis* (già articolo 58, comma 1) prevedendo che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifichi la titolarità del dato.

L'articolo 42, alle lettere *a)-c)*, modifica l'articolo 51 del CAD sostituendo il comma 1-*bis*. In particolare, viene previsto che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Ciò al fine, tra le altre, di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici. Viene prevista, inoltre, l'abrogazione del comma 2-*bis* al fine di coordinare sistematicamente il testo.

La RT ribadisce che le norme non comportano effetti d'impatto sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare. In ogni caso, andrebbe chiarito se le attività poste in essere da Agid con riferimento agli ambiti richiamati dalla norma, determinino il

coinvolgimento ed il raccordo anche con altre autorità ed amministrazioni pubbliche competenti nel settore della sicurezza delle infrastrutture, e se queste possano assolvere ai relativi "nuovi" ambiti di intervento avvalendosi delle sole risorse per esse già previste dalla legislazione vigente⁷.

Articolo 43

(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)

Il dispositivo abroga i commi 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del CAD in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea. Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

La RT afferma che l'articolo, di coordinamento sistematico con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea, non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articoli 44-45

(Siti Internet delle pubbliche amministrazioni; Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 44, alle lettere *a-d*), modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene previsto, in particolare, che le PPAA pubblichino anche il catalogo dei dati, dei metadati, delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 54 del CAD, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

La RT riferisce che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁷ In tal senso, si segnalano le specifiche indicazioni fornite nel Parere definitivo dal Consiglio di Stato. Cfr. CONSIGLIO DI STATO, *Adunanza della Commissione Speciale del 11 maggio 2016*, doc. cit., pagina 19.

Articolo 46

(Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze)

L'articolo, alle lettere *a)-d)*, modifica l'articolo 56 del C.A.D stabilendo il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze *on-line* sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti. Alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

La RT riferisce che la disposizione non comporta impatti di finanza pubblica, anzi razionalizza la materia dei dati territoriali, abrogando la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, riducendone, pertanto, i relativi costi di gestione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 47-50

(Dati territoriali; Base di dati di interesse nazionale; Delocalizzazione dei registri informatici; Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 47, alle lettere *a)-e)*, modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. In particolare, viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali (le cui regole tecniche saranno adottate con decreto su proposta delle amministrazioni competenti), sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) (lettere *b)* e *d)*). Contestualmente, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio degli stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali (lettere *a)* e *c)*). Alla lettera *e)*, sono abrogati i commi 6 e 7-*bis* al fine di coordinare normativamente e sistematicamente il testo.

L'articolo 48, alle lettere *a)-e)*, modifica l'articolo 60 del CAD, prevedendo che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale (rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici) e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso Codice. Si prevede, inoltre, che tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. È previsto che l'Agid pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

L'articolo 49 modifica l'articolo 61 del C.A.D, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

L'articolo 50, alle lettere *a)-c)*, modifica l'articolo 62 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, al comma 6, lettera *a)*, viene sostituito il riferimento all'articolo 58 con quello all'articolo 50 che ora regola interamente la materia della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

La RT afferma che la disposizione non comporta impatti di finanza pubblica, anzi razionalizza la materia dei dati territoriali, abrogando la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, riducendone, pertanto, i relativi costi di gestione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 51 ***(Organizzazione e finalità dei servizi di rete)***

L'articolo, alle lettere *a)-d)* modifica l'articolo 63 del C.A.D., in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete. In particolare, alle lettere *a)* e *b)*, viene esteso l'ambito soggettivo delle disposizione facendo riferimento, non più alle pubbliche amministrazioni centrali, ma alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla lettera *c)*, vengono, infine, abrogati i commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* al fine di coordinare il testo del decreto dal punto di vista normativo e sistematico.

La RT afferma che l'articolo coordina e razionalizza la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *online*, garantendo la coerenza con il regolamento eIDAS.

Inoltre viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con le pubbliche amministrazioni.

La disposizione, di coordinamento normativo, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 52-56 ***(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione; Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica; Carte d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi; Analisi comparativa delle soluzioni; Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)***

L'articolo 52, al comma 1, lettere *a)-e)*, modifica l'articolo 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. L'intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *online*, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato

Regolamento eIDAS. Al comma 2-*septies*, inserito dalla lettera *e*), si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Al comma 2, con l'aggiunta dell'articolo 64-*bis* al C.A.D., viene istituito, senza oneri per la finanza pubblica, il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici presso la presidenza del consiglio dei ministri, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'Agid.

L'articolo 53, alle lettere *a)*-*f)*, modifica l'articolo 65 del CAD in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

L'articolo 54, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Tali documenti saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice.

L'articolo 55, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, si sopprime la possibilità che i soggetti interessati chiedano all'Agid di esprimere il parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa delle soluzioni, essendo quest'ultima effettuata secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Agid.

L'articolo 56, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 70 del CAD in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. In particolare, alla lettera *a)*, laddove si sostituisce il comma 1, si prevede che l'Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell'apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

La RT si limita a riferire che le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 52, comma 2, ritenuto che l'ivi prevista istituzione di un punto unico di accesso telematico presso la presidenza del consiglio dei ministri è corredata di una specifica clausola di neutralità, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a siffatti dispositivi, debbano accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. In caso contrario risolvendosi le suddette clausole in mere affermazioni di "principio" di fatto prive di dimostrata validità come più volte sottolineato anche dall'organo di controllo.

Articolo 57 **(Regole tecniche)**

Il dispositivo, alla lettera *a*), sostituisce il comma 1 dell'articolo 71 del CAD al fine di semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

La lettera *b*) abroga il comma 2.

La RT afferma che l'articolo semplifica e razionalizza in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività (SPC).

La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegnano tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea e prevedono la generale apertura – previa istanza all'AgID– di tale sistema ai privati.

A seguito delle modifiche al suddetto Sistema, è stata soppressa la relativa Commissione di coordinamento.

Al riguardo, premesso che la puntuale definizione delle regole "tecniche" ai fini della implementazione delle norme contenute nel Codice è chiaramente essenziale anche al fine di prefigurare anche gli eventuali fabbisogni aggiuntivi, in termini di adeguamenti dei sistemi informativi ed informatici nonché in tema di formazione - ed eventuale reclutamento - delle risorse umane indispensabili ad assicurare l'effettiva realizzazione delle amministrazioni rispetto all'agenda digitale, e che l'approntamento e la redazione delle stesse regole tecniche spetterà all'Agid, andrebbe confermato sin d'ora che il suddetto organo risulti sia dotato delle risorse umane e strumentali ai fini della realizzazione di tale progettazione.

Articolo 58 **(Sistema pubblico di connettività (SPC))**

Il dispositivo, alle lettere *a-f*), modifica l'articolo 73 del C.A.D, razionalizzando la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività.

In particolare, si modifica il comma 1, specificando che il sistema pubblico di connettività si occupa anche di cooperazione e assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e con i sistemi dell'Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura – previa istanza all'Agid – di tale sistema ai gestori di servizi pubblici e ai privati.

Poi si modifica il comma 2, prevedendo che il Sistema Pubblico di connettività (SPC) (costituito da un insieme di elementi che comprendono infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; catalogo di servizi e applicazioni) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

Tra i principi di realizzazione del Sistema al comma 3 si aggiungono quelli di federabilità dei sistemi e di aggiornamento continuo

Si precisano infine le finalità delle regole tecniche.

La RT afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo nulla da osservare.

Articolo 59

(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)

Il dispositivo, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 75 del CAD in materia di partecipazione al Sistema pubblico di connettività. L'intervento risponde ai principi e criteri individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della legge delega nel senso di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al SPC da parte dei privati garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi. È previsto, inoltre, che l'Agid renda disponibile ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC.

La RT afferma che le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 60

(Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività; Costi del SPC)

Il dispositivo, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 76 del CAD recando norme di coordinamento sistematico, al fine di raccordare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in materia di scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SP C al presente Codice. Viene, inoltre, aggiunto l'articolo *76-bis* che prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali dell'SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati.

La parte del contributo forfettario che eventualmente ecceda la copertura dei costi diretti e indiretti (inclusi quelli sostenuti per conto di Consip), è destinata alla parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da Agid.

La RT riferisce che il costo delle infrastrutture nazionali condivise del Sistema pubblico di connettività trova integrale copertura finanziaria nel bilancio dell'AgID (per un importo di 26.785.508 €).

Tale *budget* copre i costi per i prossimi cinque anni, fermo restando il dimensionamento attuale. Le pubbliche amministrazioni possono realizzare e integrare

i propri servizi nell'ambito del SPC utilizzando accordi quadro Consip. L'adesione a tali accordi oggi comporta, per le amministrazioni, il versamento di un contributo a Consip per spese in parte sostenute dalla stessa Consip e, in parte, da AgID.

La previsione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, rimette in equilibrio quanto a suo tempo stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2009 (articoli 3 e 18).

Al riguardo, posto che la dotazione prevista a legislazione vigente per l'AGID dovrebbe assicurare l'integrale copertura finanziaria del Sistema pubblico di connettività (SPC), nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbe richiesto un quadro dettagliato (e certificato dalla R.G.S.) delle risorse già previste a legislazione vigente e degli oneri attesi in relazione alla piena implementazione delle norme contenute nel C.A.D., come modificate e integrate dalle norme contenute nello schema in esame, anche al fine di provarne la piena coerenza in un quadro cronologico quinquennale prefigurato dalla RT⁸ e, soprattutto, in relazione agli oneri previsti a carico delle Amministrazioni e di Agid in favore di Consip per le spese che saranno da questa sostenute per l'attivazione e ed il potenziamento delle convenzioni quadro in materia di acquisizioni *hardware* e *software* da parte delle PA⁹.

Articolo 61 **(Sanzioni)**

L'articolo rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

⁸ A tale proposito, si rammenta che il piano per la crescita digitale presentato dal Governo nel marzo 2015, presentava un dettagliato quadro delle risorse disponibili (anche comunitarie) e degli investimenti programmati annualmente per l'Amministrazione digitale nell'orizzonte 2014/2020, per complessivi 4,6 miliardi di euro, di cui circa la metà destinati all'Amministrazione cd. "digitale". Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Piano per la crescita digitale 2014/2020, il "fabbisogno finanziario", pagina 117.

⁹ Sul punto, va rilevato come la Circolare da ultimo emanata dall'Agid il 24 giugno u.s. e rivolta a tutte le P.A. ha evidenziato come "ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 (della legge di stabilità 2016 n.d.r.) non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere resa al momento dell'avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell'adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da Consip e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche amministrazioni, devono comunque adottare gli standard vigenti (in particolare: le Linee Guida di *design* per i siti *web* della PA, le regole di interoperabilità previste da SPC, le regole descritte al paragrafo 3, lett. c – Ecosistemi) e attenersi a quanto disposto dal comma 516 (della legge di stabilità 2016 n.d.r.) per le comunicazioni, inviandole in via anticipata".Cfr. AGID, Circolare n. 2 del 24 giugno 2016, pagine 5-6.

La RT afferma che le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 62 ***(Disposizioni di coordinamento)***

L'articolo detta ai commi 1-8 disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal CAD.

Al comma 3, viene modificato l'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. Viene, inoltre, previsto che i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.

Al comma 4, viene modificato l'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID).

Al comma 6, viene, infine, modificato l'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

La RT afferma che l'articolo contiene alcune disposizioni di coordinamento che non producono effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la Sogei rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai sensi del SEC 2010 e che ad essa viene affidato il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione di progetti e la gestione dati, applicazioni e infrastrutture, andrebbero fornite informazioni sulle risorse tramite le quali potrà assolvere tale compito. Si ricorda che l'articolo 33-septies del D.L. 179/2012, all'interno del quale è inserita la nuova disposizione citata, prevedeva al comma 5 una clausola di invarianza finanziaria. Chiaramente, essa si riferiva al testo precedente le modifiche in esame e anche qualora si ritenga che il

nuovo polo strategico potrà essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri, di ciò dovrebbe essere data adeguata dimostrazione.

Articolo 63 **(Disposizioni transitorie)**

L'articolo, ai commi 1-6, detta disposizioni transitorie prevedendo che:

In particolare, al comma 1 si stabilisce che gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'INI-PEC costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico, a partire dalla completa attuazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Entro lo stesso termine, agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il comma 2 prevede che alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno, inserisce d'ufficio i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.

Il comma 3 prevede che l'Agid fissi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del CAD, in materia disponibilità di connettività alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico.

Il comma 4 prevede che i certificati qualificati rilasciati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza.

Il comma 5 stabilisce che il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del CAD, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid.

Il comma 6 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agid adegui il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 14-bis del CAD, come aggiunto dal presente decreto.

La RT afferma che l'articolo contiene alcune disposizioni transitorie che non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 64 **(Abrogazioni)**

L'articolo contiene, al comma 1, l'elenco degli articoli del CAD abrogati (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) in quanto superati.

Le abrogazioni disposte seguono, essenzialmente, due linee direttrici: quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni ormai superate del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e mediante l'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, viene disposta la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale

italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito, al fine di semplificare la governance dell'agenda digitale. Infine, vengono abrogate disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 135. Si fa riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge sopracitato, riguardanti le funzioni di Agid, perché contenute e ampliate dall'articolo 14-*bis* del codice. In particolare, viene abrogata la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI), per meglio coordinare la normativa vigente con le disposizioni previste dal citato articolo 14-*bis*.

La RT afferma che l'articolo abroga gli articoli del CAD obsoleti e non in linea con il processo di riforma, operando la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della disciplina. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2016 [Nota di lettura n. 132](#)
A.S. 2271: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 133](#)
A.S. 2345: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 134](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 297**)
- " [Nota di lettura n. 135](#)
A.S. 2389: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza"
- " Documentazione di finanza pubblica n. [13/I](#) e [13/II](#)
Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - profili finanziari
- Giu 2016 [Elementi di documentazione n. 45/1](#)
D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) - Esito pareri
- " [Nota di lettura n. 136](#)
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 306**)
- " [Elementi di documentazione n. 54](#)
A.S. 2451: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55](#)
A.C. 3926 (Conversione in legge del D.L. n. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio). Parte I - Schede di lettura
- Lug 2016 [Nota di lettura n. 137](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (**Atto del Governo n. 308**)
- " [Nota di lettura n. 138](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (**Atto del Governo n. 309**)
- " [Elementi di documentazione n. 56](#)
A.S. 2344-A: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"